

La Legge 21/6/2017 n. 96 ha regolamentato “la nuova disciplina dei voucher”, prevedendo:

- il **LIBRETTO FAMIGLIA**: riservato a persone fisiche, privati cittadini
- il **CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE** per aziende (anche ditte individuali) ed altri utilizzatori.

PONIAMO LA NOSTRA ATTENZIONE SUL SECONDO PUNTO E DEFINIAMO I LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE:

1 **PUO' UTILIZZARLO** chi ha alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (limite dal quale restano escluse imprese agricole e pubbliche amministrazioni)

2 **LIMITI DEI COMPENSI.** Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile** (1 gennaio – 31 dicembre):

- ➔ per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro netti**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- ➔ per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro netti**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- ➔ per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a **compensi di importo non superiore a 2.500 euro netti**.

In particolare, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori (di cui sopra), la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% dell'effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate (ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 150/2015);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni a sostegno del reddito.

In ogni caso non possono essere svolte prestazioni occasionali da lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda i limiti di compenso indicati nella norma, l'Istituto conferma che i limiti indicati siano da intendersi “*al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione*”.

3 **REGISTRAZIONE** sulla piattaforma informatica INPS degli utilizzatori e dei prestatori e comunicazione almeno 60 minuti prima dello svolgimento delle prestazioni lavorative con le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l'**indicazione giornaliera delle prestazioni**.

-
- 4 COMPENSI.** L'INPS chiarisce che il compenso nell'ambito del "Contratto di prestazione occasionale" è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario pari a 9,00 euro netti per ogni ora di lavoro nonché dell'importo minimo giornaliero pari a € 36,00 per 4 ore di lavoro. **L'Istituto Previdenziale precisa che il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore.**

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e assicurativi, al compenso spettante al lavoratore si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore (azienda):

- **33%** a titolo di contribuzione IVS alla **Gestione Separata**;
- **3,5%** a titolo di **premio assicurativo INAIL**;
- **1,0%** a titolo di **oneri di gestione**.

In relazione al compenso minimo di 9,00 euro all'ora, pertanto, sono dovuti:

- 2,97 euro a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata;
- 0,32 euro a titolo di premio assicurativo INAIL;
- 0,09 euro a titolo di oneri di gestione.

-
- 5 LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI UTILIZZATORI.** Gli utilizzatori sono tenuti ad alimentare preventivamente il proprio "**portafoglio telematico**", attraverso il versamento degli importi destinati a finanziare la successiva erogazione dei compensi ai prestatori, nonché l'assolvimento degli oneri contributivi, assistenziali ed i costi di gestione del servizio.

L'INPS ha previsto due modalità di versamento per gli utilizzatori:

- versamento tramite il **modello F24ELIDE** (codice CLOC);
- **strumenti di pagamento elettronico** con addebito in *c/c* ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "**pagopa**" di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

N.B.: Tale modalità di pagamento non risulta ancora attiva; l'Istituto assicura che lo sarà entro il mese di luglio 2017.

-
- 6 LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI COMPENSI.** I pagamenti dei compensi per le prestazioni effettuate nell'ambito del "Contratto di prestazione occasionale" sarà effettuato **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.**

- * tramite accredito sul conto corrente indicato al momento della registrazione (IBAN)
- * in mancanza di indicazioni sul conto corrente, mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane, con spese a carico del prestatore di lavoro e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni.

-
- 7 MANCATA PRESTAZIONE.** In caso di mancata prestazione lavorativa precedentemente comunicata, l'utilizzatore è obbligato a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l'esecuzione della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o contact center INPS.

-
- 8** I compensi erogati per prestazioni occasionali:
- sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
 - non incidono sullo stato di disoccupazione eventuale del prestatore;
 - sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

La Legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede inoltre l'applicazione alle prestazioni occasionali di:

- disposizioni di legge in materia di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali (disciplinate dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 66/2003);
- disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (disciplinate dall'articolo 3, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008).

IMPORTANTE: Al fine di agevolare gli adempimenti necessari all'attivazione della procedura telematica per l'utilizzo delle prestazioni occasionali ed eventuali variazioni della situazione occupazionale, è opportuno richiedere al prestatore la compilazione della dichiarazione che si allega.